



Provincia di Como

SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

AUTORIZZAZIONE N. 503 / 2018

OGGETTO: DITTA GOGLIO SPA CON SEDE LEGALE A MILANO IN VIA SOLARI N.10 E IMPIANTO A CADORAGO IN VIA G. VERDI N.30. ESITO ISTRUTTORIA PER AGGIORNAMENTO DELL'AIA DI CUI AL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N.64/A/ECO DEL 7/11/2012 E SMI, RILASCIATO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI COMO, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DELLA PARTE II DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I..

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- la L.R. 5 gennaio 2000 n° 1;
- la L.R. 3 aprile 2001 n° 6;
- la Legge 15 maggio 1997 n° 127;
- la Legge 7 agosto 1990 n° 241;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di competenza regionale ai sensi della medesima legge;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

RICHIAMATO il P.D. n.64/A/ECO del 7/11/2012 del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale della ditta GOGLIO COFIBOX SPA, ora GOGLIO SPA, e s.m.i.;

VISTI i contenuti della relazione finale del controllo ordinario condotto da ARPA nei mesi di gennaio-febbraio 2018 presso l'impianto di cui trattasi, trasmessa con nota prot.21565 del 12/02/2018;

PRESO ATTO che nella suddetta relazione tecnica, a seguito di quanto riscontrato in sede di sopralluogo, ARPA propone di aggiornare alcune parti dell'allegato tecnico al provvedimento di AIA sopra richiamato.

VISTI i pareri favorevoli espressi da Lura Ambiente S.p.a., con nota prot.1481 del 21/06/2018, e dall'Ufficio d'Ambito, con nota prot.4050 del 17/08/2018, sulla proposta di modifica del Piano di monitoraggio per lo scarico S1;

VALUTATE le considerazioni espresse dall'Azienda di cui trattasi con nota del 24/04/2018;

RITENUTO per quanto sopra di dover procedere d'ufficio all'aggiornamento dell'allegato tecnico al P.D. n.64/A/ECO del 7/11/2012 rilasciato dal Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria tecnica della pratica da parte dei competenti uffici provinciali, precisando che:

- Vengono accolte le proposte di aggiornamento formulate da ARPA a seguito dell'ultimo controllo ordinario svolto presso l'impianto, con l'eccezione della proposta di modifica del piano di monitoraggio delle acque emunte da pozzo, la cui valutazione viene demandata a successivi procedimenti di riesame/rinnovo;
- I paragrafi dell'atto autorizzativo oggetto di aggiornamento sono riportati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- Le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative, così come la durata dell'AIA, qualora non esplicitamente modificate con il presente atto, restano invariate rispetto a quanto riportato nell'allegato tecnico al P.D. n.64/A/ECO del 7/11/2012 e successive modifiche;

RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Lomazzo per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. di aggiornare l'allegato tecnico al P.D. n. 64/A/ECO del 7/11/2012 e smi secondo quanto riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel P.D. n. 64/A/ECO del 7/11/2012 e smi, che si intendono qui integralmente riportate, qualora non espressamente variate dal presente atto;
3. ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs.152/06 e s.m.i., che il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

DISPONE

la notifica del presente atto al SUAP di Lomazzo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;

DÀ ATTO

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Lì, 14/11/2018

IL DIRIGENTE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Allegato A all'esito dell'istruttoria tecnica per l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n. 64/A/ECO del 07/11/2012 e s.m.i.

Ditta: **GOGLIO SPA**
Sede legale: **via Solari n.10, Milano**
Ubicazione impianto: **via G. Verdi n.30, Cadorago**

1. Modifiche all'allegato tecnico all'autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n. 64/A/ECO del 07/11/2012 e s.m.i.

L'aggiornamento dell'autorizzazione viene disposto sulla base dei contenuti della relazione finale di visita ispettiva condotta da ARPA e trasmessa con nota prot.21565 del 12/02/2018.

1.1 Il Paragrafo C.3 "Emissioni sonore e sistemi di contenimento" è aggiornato come segue:

L'Azienda svolge di norma la propria attività di produzione per 5/6 giorni la settimana per 24 h/g. Presso l'insediamento sono presenti i seguenti impianti installati prima dell'entrata in vigore del DM 11.12.1996:

- centrale termica M8;
- impianto di distillazione e rigenerazione solvente;
- compressori;
- accoppiatrice 2;

Nel caso di utilizzo ininterrotto, i suddetti macchinari sono classificabili impianti a ciclo continuo esistenti ai sensi del DM 11.12.1996, e quindi non soggetti al rispetto del valore limite differenziale.

Il Comune di Cadorago ha approvato la zonizzazione acustica, definendo l'area del complesso Goglio Cofibox in classe IV. Il terreno su cui è ubicato lo stabilimento confina a sud e a sud est con edifici residenziali; a sud ovest con un'altra attività produttiva, mentre i restanti terreni limitrofi sono ad uso agricolo o boschivi. A circa 150/200 m dal confine di proprietà sul lato ovest si trova l'autostrada A9 Milano Como.

L'ultima indagine fonometrica effettuata dall'Azienda nel 2016 mostra il rispetto dei limiti di emissione e di immissione, nonché il rispetto dei valori limite differenziali.

1.2 Al Paragrafo E1.2 "Requisiti e modalità per il controllo" sono aggiunte le seguenti prescrizioni:

1. Qualora l'Azienda intenda:
 - interrompere in modo definitivo l'utilizzo di un macchinario;
 - utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua;e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi o variarne la frequenza prevista dal Piano di monitoraggio, dovrà trasmettere preventiva richiesta al SUAP (per il successivo inoltro a Provincia, Comune e ARPA competenti per territorio).
2. In riferimento alla macchina tubolatrice, per cui è dichiarato un utilizzo occasionale, **entro 45 giorni** dal ricevimento del presente atto, il Gestore dovrà relazionare in merito all'effettivo utilizzo che è stato fatto di tale macchinario negli ultimi anni (frequenza/ore di funzionamento annuo, durata delle lavorazioni, quantità annua di tetraidrofurano utilizzata) e il valore di flusso di massa rilevato in occasione delle analisi effettuate sul relativo punto di emissione. Sulla base dei dati forniti l'Autorità competente si riserva di valutare, in accordo con ARPA, l'eventuale esonero dell'emissione E45 dal monitoraggio o una rimodulazione della frequenza dello stesso.
3. Per gli inquinanti soggetti a limite sia in flusso di massa che in concentrazione, il Gestore deve inserire in AIDA entrambi i valori.



1.3 Al Paragrafo E2.4 “Prescrizioni generali” sono aggiunte le seguenti prescrizioni:

- X) Al fine di escludere la potenziale contaminazione delle acque di seconda pioggia, **entro 6 mesi dalla notifica del presente atto**, compatibilmente col verificarsi degli eventi meteorici, deve essere eseguito un prelievo sulle acque di seconda pioggia in occasione di un evento meteorico significativo, tenendo comunque presente l'esigenza di caratterizzare le acque scaricate dopo un periodo di attività sulla superficie scolante senza che vi sia stato un dilavamento della stessa, per l'esecuzione di un'analisi dei seguenti parametri: **pH, conducibilità, solidi sospesi, COD, idrocarburi, tensioattivi, solfati e cloruri**. I limiti a cui fare riferimento sono quelli di tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06. **Entro 1 mese** dall'effettuazione delle analisi il Gestore dovrà trasmettere i referti relativi alle analisi prescritte ed i relativi verbali di campionamento a Provincia e ARPA. Nel caso non si registrassero superamenti dei limiti, il Gestore potrà sospendere il monitoraggio.
- XI) Condizione necessaria al mantenimento delle deroghe è l'effettiva necessità da parte dell'Azienda di avvalersi delle stesse, in funzione delle concentrazioni rilevate nello scarico, dell'andamento del ciclo produttivo e delle lavorazioni svolte. Al fine di disporre di maggiori informazioni per valutare, nell'ambito di futuri procedimenti di riesame/rinnovo, eventuali aggiornamenti dei limiti allo scarico oggi derogati, si chiede all'azienda di produrre **entro 2 anni** dal ricevimento del presente atto una relazione finalizzata a valutare la necessità o meno di mantenere le deroghe - per uno o più parametri - ai limiti di Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs 152/2006 e s.m.i. – seconda colonna. Tale relazione dovrà comprendere:
- valutazione dettagliata della tipologia di inquinanti (sostanze pericolose o meno) scaricate dall'insediamento, quantitativi relativi in termini di flussi di massa e volumi;
 - analisi costi benefici sugli interventi di natura gestionale e/o impiantistica che l'azienda dovrebbe realizzare per garantire il rispetto dei limiti allo scarico in fognatura fissati dal D.Lgs. 152/06 - Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte terza.

1.4 Al Paragrafo E3.1 “Valori limiti” il primo paragrafo è modificato come segue:

I limiti che la ditta deve rispettare sono quelli dettati dal DPCM 14/11/1997 e recepiti dal piano di zonizzazione acustica comunale, riportati nella seguente tabella, oltre al rispetto del limite differenziale presso i recettori sensibili.

1.5 Il Paragrafo F “Piano di monitoraggio” è modificato come segue:

La tabella F1- “Finalità del monitoraggio” viene modificata nelle parti in grassetto:

Obiettivi del monitoraggio e dei controlli	Monitoraggi e controlli
Valutazione di conformità all'AIA	X
Aria	X
Acqua	X
Suolo	
Rifiuti	X
Rumore	X
Gestione codificata dell'impianto o parte dello stesso in funzione della precauzione e riduzione dell'inquinamento	X
Raccolta di dati nell'ambito degli strumenti volontari di certificazione e registrazione (EMAS, ISO)	



Raccolta di dati ambientali nell'ambito delle periodiche comunicazioni alle autorità competenti (es. E-PRTR per tutte le matrici)	X
Raccolta di dati per la verifica della buona gestione e l'accettabilità dei rifiuti per gli impianti di trattamento e smaltimento	
Gestione emergenze (RIR)	
Altro	

Tab. F1 - Finalità del monitoraggio

La seguente tabella viene stralciata, in quanto l'obbligo di valutazione dell'assoggettabilità alla dichiarazione annuale E-PRTR sussiste per tutte le matrici ambientali:

Per i parametri aria ed acqua

	SI	NO	Anno di riferimento
Dichiarazione INES		X	

La tabella F7 - Inquinanti monitorati è modificata come segue:

- viene tolta l'emissione E28, non più attiva da anni;
- viene escluso il monitoraggio dell'acetato di etile, in quanto sostanza già compresa nei COV e non soggetta a specifico limite;
- viene inserito il monitoraggio dell'ozono su E42 in caso di utilizzo ordinario della macchina;

Parametro (*)	E3* E7 E25 E29 E41 E42* E54	E1* E2* E6 E31 E32 E40	E15 E16	E17 E18 E30 E55 E56 E57 E59 E60 E61	E45	Modalità di controllo		Metodi (**)
						Continuo	Discontinuo	
Monossido di carbonio (CO)			X				annuale	UNI 10389
Composti organici volatili non metanici (COVNM)				X		X (E17-E18)	annuale	UNI EN 13649
Ossidi di azoto (NO _x)			X				annuale	UNI 10389/ UNI 10878
Ozono (O ₃)	X						annuale	
Isocianati		X					annuale	OSHA n.42 e 47
Tetraidrofurano					X		annuale	

Tab. F7- Inquinanti monitorati

(*) Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà prevedere il controllo di tutti i punti emissivi e dei parametri significativi dell'impianto in esame, tenendo anche conto del suggerimento riportato nell'allegato 1 del DM del 23 novembre 2001 (tab. da 1.6.4.1 a 1.6.4.6). In presenza di emissioni con flussi ridotti e/o emissioni le cui concentrazioni dipendono esclusivamente dal presidio depurativo (escludendo i parametri caratteristici di una determinata attività produttiva) dopo una prima analisi, è possibile proporre misure parametriche alternative a quelle analitiche, ad esempio tracciati grafici della temperatura, del ΔP, del pH, che documentino la non variazione dell'emissione rispetto all'analisi precedente.

(**) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall'autorità competente di cui all'allegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI17025 indipendentemente dal fatto che il Laboratorio che effettua l'analisi sia già effettivamente accreditato secondo la predetta norma per tale metodo.



* Monitoraggio da effettuare:

- per E1-E2-E3 solo in caso di riattivazione dell'accoppiatrice³ con utilizzo ordinario e non come riserva, previa comunicazione come da prescrizione di cui al paragrafo E.1.1 VII) e installazione filtro a carulite su E3 come da prescrizione di cui al paragrafo E.1.3 XVI);
- per E42 solo in caso di utilizzo ordinario e non occasionale sulla roto⁵, previa installazione filtro a carulite come da prescrizione di cui al paragrafo E.1.3 XVI);

La tabella F.10 è sostituita dalla seguente:

Parametri	S1	Pozzo	Discontinuo	Metodi (*)
Volume acqua (m ³ /anno)				
pH	X		semestrale	
Conducibilità	X		semestrale	
Solidi sospesi totali	X		semestrale	IRSA
BOD ₅	X		semestrale	IRSA
COD	X		semestrale	IRSA
Alluminio	X		semestrale	IRSA
Cromo (Cr) e composti	X		semestrale	IRSA
Cromo VI		X		
Ferro	X		semestrale	IRSA
Zinco (Zn) e composti	X		semestrale	IRSA
Solfati	X		semestrale	IRSA
Cloruri	X		semestrale	IRSA
Fosforo totale	X		semestrale	IRSA
Azoto totale (come N)	X		semestrale	IRSA
Idrocarburi totali	X		semestrale	IRSA
Tensioattivi totali	X		semestrale	IRSA
Altro				
Tensioattivi MBAS	X		semestrale	IRSA
Tensioattivi non ionici	X			
Solventi organici aromatici	X	X		
Solventi organici clorurati	X	X		
Solventi organici totali	X			
Saggio di tossicità	X		annuale	

Tab. F10- Inquinanti monitorati

(*) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall'autorità competente di cui all'allegata tabella o non siano stati indicati il metodo prescelto deve essere in accordo con la UNI 17025.

Il paragrafo F.3.6 "Rumore" è aggiornato come segue, tenuto conto delle valutazioni espresse nel parere tecnico della U.O. Agenti fisici del Dip. ARPA Como- Varese sull'ultima indagine fonometrica eseguita dall'Azienda a seguito della messa a regime del rotoconcentratore:

Le campagne di rilievi acustici prescritte al paragrafo E.3 dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

- gli effetti dell'inquinamento acustico vanno principalmente verificati presso i recettori esterni, nei punti concordati con ARPA e COMUNE;



- la localizzazione dei punti presso cui eseguire le indagini fonometriche dovrà essere scelta in base alla presenza o meno di potenziali ricettori alle emissioni acustiche generate dall'impianto in esame.
- in presenza di potenziali ricettori le valutazioni saranno effettuate presso di essi, viceversa, in assenza degli stessi, le valutazioni saranno eseguite al perimetro aziendale.
- Le valutazioni fonometriche devono essere svolte adottando un tempo di integrazione contraddistinto da una estensione temporale significativa al fine di caratterizzare sia la variabilità delle emissioni sonore riconducibili all'azienda, sia per rappresentare con maggior dettaglio il clima acustico dell'area in oggetto. Il tempo di misura deve essere appropriato al fine di stabilizzare il Leq (livello continuo equivalente di pressione sonora) e considerare quindi maggiormente rappresentativa del segnale osservato la misura svolta.
- Qualora si renda necessario escludere dal computo del Leq finale eventi sonori atipici, nella relazione tecnica di valutazione di impatto acustico devono essere fornite informazioni sulla tipologia delle sorgenti causa degli stessi eventi.

La tabella F11 riporta le informazioni che la Ditta fornirà in riferimento alle indagini fonometriche prescritte:

Codice univoco identificativo del punto di monitoraggio	Descrizione e localizzazione del punto (al perimetro/in corrispondenza di recettore specifico: descrizione e riferimenti univoci di localizzazione)	Categoria di limite da verificare (emissione, immissione assoluto, immissione differenziale)	Classe acustica di appartenenza del recettore	Modalità della misura (durata e tecnica di campionamento)	Campagna (Indicazione delle date e del periodo relativi a ciascuna campagna prevista)
X	X	X	X	X	X

Tab. F11 – Verifica d'impatto acustico

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.